3. Per quanto concerne gli obblighi di fornitura per il periodo successivo al 31 marzo 1959, nei contratti a lungo termine dev'essere inoltre prevista, qualora l'Alta Autorità autorizzi il costituirsi di una o più organizzazioni per la vendita in comune posteriormente al 31 marzo 1959, la facoltà per queste ultime di surrogarsi nei diritti e negli obblighi scaturenti dai contratti di fornitura.

4. L'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Präsident» e i soci dello stesso sono tenuti, all'atto della stipulazione di contratti di fornitura a lungo termine, a rispettare i divieti posti dall'articolo 4 *b)* del Trattato.

Articolo 3

L'Alta Autorità si riserva di limitare o revocare l'autorizzazione qualora riconosca che la stipulazione di contratti a lungo termine comprometta l'approvvigionamento regolare del Mercato comune o contravvenga alla condizione posta dall'articolo 2, N° 4 della presente decisione. Siffatto provvedimento non impedisce l'esecuzione degli obblighi già esistenti.

Articolo 4

La presente decisione entrerà in vigore il giorno della sua notifica.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 18 giugno 1958.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Paul FINET

DECISIONE N° 9-58

del 18 giugno 1958

concernente l'autorizzazione di stipulare contratti di fornitura a lungo termine ad opera delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita «Mausegatt Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mit beschränkter Haftung»

L'ALTA AUTORITA',

visti gli articoli 2, 3, 4 e 65 del Trattato;

vista la decisione N° 7-56 del 15 febbraio 1956, relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita «Mausegatt» *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6 del 13 marzo 1956, pag. 56/56);*

vista la domanda del 16 giugno 1958;

considerando che le società minerarie raggruppate in seno all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» intendono stipulare con utilizzatori e commercianti situati nel territorio del Mercato comune dei contratti di durata pluriennale per la forniture di combustibili solidi;

considerando che l'accordo delle società minerarie interessate, relativo alla vendita in comune per il tramite dell'Ufficio di vendita

del carbone della Ruhr «Mausegatt» nonchè l'autorizzazione di tale accordo sancita dalla decisione N° 7-56 vengono a scadenza il 31 marzo 1959 e che la stipulazione in comune di contratti di fornitura oltre tale data costituisce un nuovo accordo di vendita in comune a sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del Trattato, nella misura in cui la durata dei contratti si protragga oltre il 31 marzo 1959;

considerando che la stipulazione di contratti a lungo termine contribuisce a disciplinare lo smercio della produzione delle società minerarie interessate, assicurando così l'approvvigionamento regolare del mercato ed evitando al tempo stesso perturbamenti nel settore dell'occupazione;

considerando che gli obblighi di fornitura scaturenti dai contratti a lungo termine devono tuttavia essere definiti in modo da non pregiudicare la determinazione delle imprese e la decisione dell'Alta Autorità sul modo e sulla opportunità o meno di porre in essere e di autorizzare una nuova organizzazione per la vendita in comune successivamente al 31 marzo 1959;

considerando che a tal fine occorre prevedere nei contratti le disposizioni seguenti:

— le società minerarie che si assumono posteriormente al 31 marzo 1959 i diritti e gli obblighi scaturenti da tali contratti devono essere specificate nei contratti stessi, e così pure i tonnellaggi che a ciascuna di esse spetta fornire;

— nondimeno, tenuto conto del problema delle qualità e pezzature, alle società partecipanti deve essere lasciata una certa tolleranza fino al 31 dicembre 1958 per quanto riguarda la definitiva ripartizione tra le singole imprese dei tonnellaggi che a ciascuna di esse spetta fornire;

— i contratti dovranno inoltre prevedere che, qualora successivamente al 31 marzo 1959 siano costituite una o più nuove organizzazioni per la vendita in comune, queste ultime possono sostituirsi nei diritti e negli obblighi delle società minerarie che vi partecipano;

considerando, inoltre, che l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» e le società minerarie che ne fanno parte sono tenuti a non contravvenire al divieto di discriminazione all'atto della conclusione di contratti di fornitura a lungo termine, segnatamente all'atto dell'accettazione o del rifiuto di offerte di concludere tali contratti;

considerando che la stipulazione in comune di contratti di questo genere non può inoltre avere per conseguenza di vincolare l'estrazione e la produzione mercantili in misura tale da compromettere l'approvvigionamento regolare del Mercato comune;

considerando che a questo effetto:

- l'Alta Autorità si terrà regolarmente informata del contenuto dei contratti a lungo termine che sono stati conclusi;

— l'Alta Autorità controllerà regolarmente l'osservanza delle disposizioni della presente decisione;

— l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» deve essere tenuto a rendere nota nel suo listino la circostanza di essere disposto a stipulare contratti a lungo termine;

— l'Alta Autorità si riserva di limitare o revocare l'autorizzazione qualora riconosca che la stipulazione di contratti a lungo termine compromette l'approvvigionamento regolare del Mercato comune o infrange il divieto di discriminazione;

considerando che pertanto, salva restando l'osservanza delle condizioni necessarie, l'accordo relativo alla stipulazione in comune di contratti di fornitura a lungo termine è compatibile con le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 b e 65, paragrafo 2 del Trattato,

DECIDE:

Articolo 1

(1) Si autorizzano le società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita «Mausegatt» a concludere fino al 31 ottobre 1958, per il tramite di tale Ufficio di vendita, con utilizzatori e commercianti situati nel territorio del Mercato comune, dei contratti di fornitura e di acquisto di determinati tonnellaggi di combustibili solidi provenienti dall'estrazione o dalla produzione delle dette società, con una validità che si estenda al di là del 31 marzo 1959 e che non potrà comunque protrarsi oltre il 31 marzo 1964 come massimo (contratti a lungo termine).

(2) A richiesta, l'Alta Autorità ha facoltà di autorizzare in casi singoli la stipulazione di contratti a lungo termine anche con durata fino al 31 marzo 1969.

Articolo 2

L'autorizzazione è soggetta alle condizioni seguenti:

1. L'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» è tenuto a rendere nota nel proprio listino di prezzi la circostanza di essere disposto a stipulare contratti a lungo termine. Le obbligazioni risultanti dalla decisione N° 4-53 dell'Alta Autorità del 12 febbraio 1953 e relative alla pubblicità dei prezzi e delle condizioni di vendita restano impregiudicate.

2. Nei contratti a lungo termine gli obblighi di forniture per il periodo successivo al 31 marzo 1969 devono essere disciplinati come segue:

   a) I soci dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt», titolari di diritti o di obblighi scaturenti da tali contratti, devono essere nominativamente specificati nei contratti stessi.

   b) I tonnellaggi che i singoli soci sono tenuti a fornire devono essere fissati entro e non oltre il 31 dicembre 1958.

3. Per quanto concerne gli obblighi di fornitura per il periodo successivo al 31 marzo 1959, nei contratti a lungo termine dev'essere inoltre prevista, qualora l'Alta Autorità autorizzi il costituirsi di una o più organizzazioni per la vendita in comune posteriormente al 31 marzo 1959, la facoltà per queste ultime di surrogarsi nei diritti e negli obblighi scaturenti dai contratti di fornitura.

4. L'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» e i soci dello stesso sono tenuti, all'atto della stipulazione di contratti di fornitura a lungo termine, a rispettare i divieti posti dall'articolo 4 *b)* del Trattato.

Articolo 3

L'Alta Autorità si riserva di limitare o revocare l'autorizzazione qualora riconosca che la stipulazione di contratti a lungo termine comprometta l'approvvigionamento regolare del Mercato comune o contravvenga alla condizione posta dall'articolo 2, N° 4 della presente decisione. Siffatto provvedimento non impedisce l'esecuzione degli obblighi già esistenti.

Articolo 4

La presente decisione entrerà in vigore il giorno della sua notifica.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 18 giugno 1958.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Paul FINET